

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI – SEZIONE LAVORO

Ill.mo Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669-BIS E SS. C.P.C.

**E CON RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. NEI
CONFRONTI DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI**

PER

il sig. **NICOLA DI BIASE** nato a Lanciano (CH) il 19.04.1992 e residente in Archi (CH) alla Via Tagliamento n. 26, C.F. DBSNCL92D19E435A, rappresentato e difeso dall'**Avv. Nicola Della Pelle** del Foro di Lanciano (cod. fisc. DLLNCL80M03E243L) – il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo P.E.C. all'indirizzo **nicola.dellapelle@avvocatilanciano.legalmail.it** oppure via fax al n. 178.2750451 – ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore corrente in Lanciano (CH) alla Via Ferro di Cavallo n. 141, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su documento separato da ritenersi parte integrante dello stesso ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e depositato all'interno del fascicolo telematico.

-ricorrente-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588,

Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, Ufficio IV, Sede di Chieti, in persona del l.r.p.t., sito in Chieti alla Discesa delle Carceri n. 2, C.F. 93028190663.

-resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, per l'insegnamento AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica), valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché dei docenti inseriti nella seconda fascia delle c.d. Graduatorie incrociate di sostegno della Scuola secondaria di I grado della medesima provincia, che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante.

-potenziali resistenti-

CON OGGETTO

Declaratoria previa emissione di provvedimento cautelare del diritto del ricorrente all'inserimento nella **seconda fascia delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti**, per l'insegnamento **AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica)**, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con ogni provvedimento conseguenziale, **nelle quali non è stato incluso a causa di un malfunzionamento del sistema informatico in sede di compilazione della domanda che non gli ha consentito di selezionare il predetto insegnamento.**

IN VIA PRELIMINARE

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

L'art. 63, comma 1, d. lgs n. 165/2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, senza che abbia alcuna incidenza su tale giurisdizione la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Ai sensi del successivo comma quattro, restano devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

Nel distinguere la competenza del G.O. da quella del G.A., il legislatore fa sostanzialmente leva sulla distinzione tra:

- **atti di micro-organizzazione**, vale a dire **quegli atti organizzativo-gestionali aventi natura privatistica**, comprensivi, oltre che degli atti di gestione in senso stretto del singolo rapporto (la sanzione disciplinare, i trasferimenti, l'assegnazione delle mansioni, il licenziamento), anche degli atti di organizzazione minore, adottati dai dirigenti, al pari degli atti di gestione dei rapporti, nell'esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito e sulla base degli atti organizzativi di carattere generale (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001). **In questi casi, si discorrerà di diritti soggettivi e la giurisdizione è in capo al G.O.**

- atti di macro-organizzazione pubblicistici, la cui adozione ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, D.lgs. n. 165/2001, è rimessa agli organi di indirizzo politico-amministrativo (si pensi alla fissazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, all'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, etc.), con conseguenziale giurisdizione del G.A.

Quindi, l'art. 63 delinea un rapporto *genus-species* in virtù del quale alla “generale” giurisdizione del Giudice Ordinario nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fa eccezione la “speciale” giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La linea di confine tra le due giurisdizioni, deve essere indagata alla luce del criterio del c.d. ***petitum sostanziale***, da identificarsi nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazione (ex plurimis, Cass. S.U. 17123/2019).

Sulla scorta di ciò è evidente che le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del Giudice Ordinario.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la nota ordinanza 25840/2016 (ed in successive conformi) ha chiarito una volta per tutte che:

«(...) ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario».

La Suprema Corte ha anche precisato che la pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica degli elenchi dei posti disponibili per le supplenze a livello provinciale, preordinata alla scelta dei docenti secondo l'ordine di graduatoria, non può considerarsi come un atto di macro-organizzazione ma come atto di gestione. Di conseguenza a dirimere eventuali controversie deve essere il giudice del lavoro. (Cass., S.U., sent. n. 26802/2018).

Proprio in merito alla richiesta di collocamento di un docente nelle GPS, il Tar Lombardia con Decreto n. 334/2020 ha stabilito che *“La formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità*

e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (Cons. St. ad plen. 12 luglio 2011 n.11, TAR Emilia Romagna 11 aprile 2017 n. 134, TAR Piemonte Sez. II 5 agosto 2016 n. 1110)".

Il caso di specie verte appunto sul **diritto soggettivo** del ricorrente all'inserimento nella **seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze** e nella **terza fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti**, per l'insegnamento **AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica)**, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, scaturito direttamente dalla normazione primaria e previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

IN FATTO

- 1) Il D.L. n. 126 del 29.11.2019 e il D.L. n. 22 del 8.4.2020 hanno istituito le **Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito "GPS")** utili per gli incarichi a tempo determinato su posto comune e di sostegno.
- 2) Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle predette graduatorie, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 01).
- 3) Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della precitata O.M., le **GPS** relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado si distinguono in **2 FASCE**:
 - **prima fascia**, in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di abilitazione;
 - **seconda fascia**, in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
 - a) **possesso dei 24 CFU**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
 - b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
 - c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.
- 4) Il docente presente nelle GPS ha diritto di essere inserito anche nelle **Graduatorie di istituto**, che, ai sensi del successivo art. 11, comma 1, dell'O.M. 112/2022, sono articolate in **TRE FASCE**:

- a) la prima fascia è costituita dai docenti presenti nelle GAE;
 - b) la seconda fascia è costituita dagli docenti presenti in GPS di prima fascia;
 - c) la terza fascia è costituita dagli docenti presenti in GPS di seconda fascia.
- 5) Il docente inserito nelle GPS su posto comune della scuola secondaria (e non incluso nelle GPS di sostegno del relativo grado), è inserito anche nelle c.d. **Graduatorie incrociate di sostegno** (prima o seconda fascia), che si formano, ai sensi dell'art. 12 comma 9 dell'ordinanza in parola, facendo confluire gli aspiranti delle diverse classi di concorso in un'unica graduatoria del medesimo grado di istruzione, in base al miglior punteggio e collocamento di fascia, e dalle quali si attinge in caso di esaurimento o incapienza delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e delle GPS su sostegno.
- 6) Giova precisare che le supplenze si distinguono in annuali (ovvero sino al 31 agosto), sino al termine delle attività didattiche (ovvero sino al 30/06) e temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
- 7) L'articolo 2, commi 5 e 6, dell'O.M. 112/2022 stabilisce che:
- per la copertura delle supplenze annuali (31.08) e di quelle sino al termine delle attività didattiche (30.06), si utilizzano dapprima le GAE (Graduatorie ad esaurimento) e poi, in subordine, in caso di esaurimento o incapienza, le GPS; in caso di esaurimento o incapienza delle GPS si ricorre alle Graduatorie di istituto;
 - per le supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti si utilizzano le Graduatorie di istituto.
- 8) Ciò precisato, con successiva nota dipartimentale n. 0018095 dell'11.05.2022, il Ministero stabiliva che, a pena di esclusione dalla procedura, la domanda di partecipazione alle GPS doveva essere trasmessa telematicamente a partire dal 12.05.2022 (ore 9:00) ed entro e non oltre il 31.05.2022 (ore 23:59), attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale "*Istanze Online*" (doc. 02).
- 9) Si anticipa, sin d'ora, che la piattaforma digitale in questione era di tipo "rigido" in quanto consentiva la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza potervi apporre alcuna modifica o integrazione.
- 10) Il ricorrente è in possesso, tra gli altri, dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore, conseguito in data 11.07.2011 presso l'I.T.C.G. "E Fermi" di Lanciano, con votazione 74/100 (doc. 03);
 - Diploma di I° Livello in Fisarmonica, conseguito in data 20.11.2019 presso il Conservatorio di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo (doc. 04);

- **Diploma Accademico di II° Livello in Fisarmonica**, conseguito in data 28.04.2022 presso il Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo con votazione 103/110 (doc. 05).
- 11) Il medesimo ha completato il proprio percorso di studi con il conseguimento dei **24 CFU** in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti nell’anno accademico 2019/2020 presso l’Università Telematica “Leonardo da Vinci” di Torrevicchia Teatina (doc. 06).
 - 12) Ai sensi della tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, allegata al Decreto ministeriale n. 259/2017, il **Diploma di II° Livello in Fisarmonica** è titolo di accesso per la classe di concorso **A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado** (doc. 07).
 - 13) La precitata classe di concorso è **stata suddivisa in ulteriori sottoclassi, a seconda dello strumento musicale per il quale è stato conseguito il titolo di studio** (ad es. Saxofono, Pianoforte, Violino, Fisarmonica, etc.).
 - 14) Tra queste, per quanto rileva ai fini del presente atto, vi sono le seguenti sottoclassi:
 - **AF56** - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (**FISARMONICA**), il cui titolo di accesso è appunto il **Diploma di II° Livello in Fisarmonica**;
 - **AK56** - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (**SAXOFONO**).
 - 15) Ciò precisato, in data **28.05.2022** il ricorrente presentava, nel termine e con le modalità previste, **domanda per l’inserimento nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto della provincia di Chieti**, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, numero protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7565300.28-05-2022, dichiarando correttamente il possesso dei suddetti titoli di studio (oltre di quelli ulteriori validi ai fini del punteggio), dei 24 CFU, nonchè di tutti i requisiti richiesti dagli artt. 6 e 7 dell’O.M. 112/2022, e provvedendo contestualmente a presentare il modello di scelta delle sedi per le Graduatorie di istituto di terza fascia (doc. 08).
 - 16) Il ricorrente aveva pertanto diritto di essere inserito nella **seconda fascia delle GPS della provincia di Chieti, e di conseguenza anche nella terza fascia delle Graduatorie d’Istituto, per l’insegnamento AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica)**, avendo tutti i requisiti richiesti dall’art. 3 comma 9 (GPS) e dell’art. 11 comma 1 (Graduatorie di istituto) dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (Cfr. doc. 01).
 - 17) **Tuttavia**, nel momento della compilazione telematica della domanda, alla sezione “**TAB4: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA**”, nel menu a tendina relativa alla voce “**Graduatoria**” – dove vi sarebbero dovute essere tutte le sottoclassi della classe di concorso A56 Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (ossia AA56 Arpa, AB56 Chitarra, AC56 Clarinetto, etc.) –, **era presente solamente la voce “AK56 - Strumento**

musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (SAXOFONO)”, a causa di un evidente malfunzionamento del sistema. La circostanza potrà essere confermata in sede di prova testimoniale dal sig. Nicola Lanci, ex funzionario dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti (ora in pensione), che ha coadiuvato il ricorrente nella compilazione della domanda.

- 18) Pertanto l’interessato **non ha potuto selezionare la corretta sottoclasse AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (FISARMONICA), in quanto non presente nella suddetta voce “Graduatoria”**, recante unicamente la AK56 (SAXOFONO), che il ricorrente sarà costretto a scegliere per poter comunque partecipare alla graduatoria (cfr. domanda di inserimento del 28.05.2022, doc. 08, pag. 2).
- 19) **Né poteva inserire manualmente l’insegnamento corretto in quanto operazione non consentita dal sistema.**
- 20) V’è da dire che il ricorrente aveva riscontrato la stessa problematica anche in precedenza, in occasione della presentazione di una prima domanda in data 25.05.2022, sempre aiutato dal sig. Lanci (doc. 09). Domanda poi annullata e sostituita da quella definitiva del 28.05.2022 che ci occupa (come consentito dalle regole della procedura), appunto per tentare di inserire l’insegnamento corretto, che tuttavia risulterà ancora non presente per le dette ragioni.
- 21) L’Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara, Sede di Chieti, aveva affidato la valutazione delle domande di inserimento nelle GPS, e la decisione degli eventuali reclami, a determinate istituzioni scolastiche della provincia, ex art. 8 comma 5 dell’O.M. 122/2022 (docc. 10, 11 e 12).
- 22) La valutazione delle domande relative alle sottoclassi AF56 (FISARMONICA) e AK56 (SAXOFONO) erano state affidate al Polo Liceale Statale “R. Mattioli” di Vasto (Cfr. doc. 11).
- 23) Con decreto del 12.7.2022 n. prot. 6246, l’Istituto scolastico in parola escludeva il ricorrente dalla GPS di II Fascia per la classe AK56 (SAXOFONO) **“per mancanza del titolo richiesto per l’accesso”** e quindi anche dalla terza fascia delle relative Graduatorie di istituto (doc. 13)
- 24) **In data 01.08.2022 venivano pubblicate le GPS per la Provincia di Chieti**, giusta nota dell’Ambito Territoriale di Chieti e Pescara n. prot. 13128 di pari data (docc. 14 e 15).
- 25) **Il ricorrente appurava di NON ESSERE STATO INSERITO nelle graduatorie relative all’insegnamento AF56 (FISARMONICA)** (Cfr. doc. 15, documento “GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-2__01082022”). Risultava invece correttamente inserito nella seconda fascia di altra classe di concorso, B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, per la quale aveva fatto contestualmente richiesta, che però di fatto non gli garantisce alcuna possibilità di essere nominato, vista il basso punteggio riportato, che lo colloca al 158° posto (Cfr. doc. 15, documento “GRADUATORIA_PROVINCIALE_SS-2__01082022”).

- 26) La medesima nota del 01.08.2022 precisava che **gli aspiranti avrebbero potuto presentare reclamo entro il termine di 5 giorni** (Cfr. doc. 14).
- 27) Indi, **il 04.08.2022**, il ricorrente **presentava reclamo avverso la mancata inclusione nelle GPS della AF56 (FISARMONICA), evidenziando il malfunzionamento riscontrato in sede di inserimento della domanda e reclamando il diritto di essere inserito nella predetta graduatoria**, giusta P.E.C. inviata all’Istituto Scolastico delegato alla valutazione (“R. Mattioli” di Vasto) e all’Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, Sede di Chieti, (doc. 16).
- 28) Reclamo a cui non verrà dato alcun riscontro, così come senza esito resterà quello del 9.8.2022 inviato ai medesimi uffici per le stesse ragioni (doc. 17).
- 29) **In data 25.08.2022, venivano pubblicate le GPS definitive**, giusta nota dell’Ambito Territoriale di Chieti e Pescara n. 15459 (doc. 18 e 19).
- 30) **Il ricorrente constatava nuovamente di NON ESSERE PRESENTE nelle GPS di seconda fascia della AF56 (FISARMONICA)** (Cfr. doc. 19, GPS definitive, “GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-2__25082022”. Cfr. anche doc. 20, risultati estratti dalla pagina personale del Servizio Istanze OnLine).
- 31) Tuttavia – in forza del c.d. “soccorso istruttorio”, ovvero dei più generali principi di buona amministrazione e buona fede, nonché degli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici – l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto inserire il ricorrente nella suddetta graduatoria, perché, dai titoli dichiarati nella domanda e dallo specifico reclamo, era evidente che egli chiedeva di essere inserito nelle graduatorie dell’insegnamento AF56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FISARMONICA) e non in quella errata indicata nella domanda, per cause a lui non imputabili.

IN DIRITTO

L’O.M. 112/2022, all’art. 3 comma 3 stabilisce che *“ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione (...)”*.

Il sistema, dunque, valuta le domande presentate dai docenti con modalità informatiche, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’O.M. 112/2022, per il quale *“gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*.

Con nota dipartimentale n. 0018095 dell'11.05.2022, il Ministero ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione doveva essere trasmessa telematicamente a partire dal 12.05.2022 (ore 9:00) ed entro e non oltre il 31.05.2022 (ore 23:59), attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale "*Istanze Online*" (doc. 02).

Come detto la piattaforma digitale in parola era di tipo "rigido" in quanto consentiva la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza potervi apporre alcuna modifica o integrazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'O.M. 112/2022: "*Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza*".

Il successivo comma 7 stabilisce che "*Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6*".

Al comma 12 viene invece precisato che "*Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione*".

In sintesi, quindi, la domanda di inserimento nella GPS va proposta necessariamente per via telematica ed entro il termine previsto, ed i titoli posseduti vanno indicati nella domanda senza produrre certificazione.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 5 dell'Ordinanza "*Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni*"

L'articolo 8, comma 6, prevede invece che: "In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria."

I principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità – così come quelli di buona fede e correttezza, applicabili anche alla P.A. – impongono che tale norma debba essere interpretata non solo negativamente per l'aspirante, nel caso in cui siano stati dichiarati titoli non effettivamente posseduti con conseguente rettifica del punteggio in diminuzione oppure esclusione dalla graduatoria; **ma anche positivamente**, nel caso opposto in cui, nell'ambito delle verifiche compiute dal dirigente competente, emerga che ai titoli posseduti e correttamente dichiarati sia stato attribuito un punteggio inferiore a quello corretto, oppure che da essi derivi l'inclusione nella graduatoria a cui si ha diritto e dalla quale si è stati illegittimamente esclusi.

Più in generale, anche nell'ambito delle procedure per la formazione delle graduatorie per supplenze è pacificamente ammesso il ricorso all'istituto del c.d. "**SOCCORSO ISTRUTTORIO**", di cui la suddetta norma – come sopra interpretata – ne rappresenta applicazione.

Il soccorso istruttorio è disciplinato dall'art. 6, comma 1, lett. b) L. n. 241 del 1990, a mente del quale il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'istruttoria *“può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*

Il d.P.R. n. 445/2000, art. 71, comma 3, prevede inoltre che *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”*.

L'istituto in parola consente in via generale all'amministrazione procedente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità, richiedendo all'interessato di integrare la documentazione prodotta e/o rettificare le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete che dovessero comparire nella fase istruttoria preordinata all'emanazione dell'atto finale.

La ratio sottesa è la tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere.

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della *par condicio* per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati (Consiglio di Stato, sez. 5, sent. 7975/2019).

Afferma il Consiglio di Stato che *“Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. **Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico**, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”*(Consiglio di Stato, sez. 5, sent. 7975/2019).

Sul punto il T.A.R. Abruzzo – L'Aquila sostiene che *“Questo Tribunale ha già avuto modo di ribadire che in materia di concorsi pubblici, **L'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti.***

***Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato** (T.A.R. Abruzzo – L'Aquila,*

15 gennaio 2021 n. 11; 19 ottobre 2020, n. 361; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 11/04/2019, n. 465), *atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente* (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198), *non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare.*" (T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, 01.04.2021, n. 172).

Pertanto, anche nelle graduatorie per le supplenze, ove si dovessero riscontare errori rientranti nella casistica sopra richiamata, ciò non impedirebbe, ma anzi imporrebbe all'Amministrazione di attivare i suoi poteri di soccorso istruttorio al fine di ottenere la correzione delle informazioni, atteso che l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 attribuiscono all'Amministrazione il potere di chiedere la rettifica delle dichiarazioni e delle istanze erranee o incomplete invitando gli interessati a fornire quei chiarimenti necessari a superare la situazione di incertezza del quadro fattuale e giuridico emersa per la presenza di errori evidenti (T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a sentenza n. 144 del 9.2.2017 e Consiglio di Stato 7975/2019).

Sempre secondo il Consiglio di Stato *“il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.*

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Consiglio di Stato, sez. 5, sent. 7975/2019).

Sull'ammissibilità del soccorso istruttorio nelle procedure per l'emanazione delle GPS si è **già espressa favorevolmente anche la giurisprudenza ordinaria** (Trib. Napoli, sez. lav., sent. del 12.05.2022 n. 2733, *doc. 21*; Trib. Terni, sez. lav., ord. del 15.04.2021, *doc. 22*; Trib. Prato, sez. lav., 02.02.2022, n. 20).

Ciò precisato, applicando i suesposti principi al caso di specie, l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto senz'altro avviare il soccorso istruttorio e provvedere ad inserire il ricorrente nella seconda fascia delle GPS relativa all'insegnamento AF56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FISARMONICA).

Difatti, è documentalmente provato che in sede di presentazione della domanda per le GPS (28.5.2022) il ricorrente ha indicato correttamente tutti i titoli e i requisiti necessari per essere incluso nella graduatoria relativa alla sottoclasse di concorso corretta (Cfr. doc. 08).

In particolare il medesimo ha dichiarato di possedere (ed in effetti possiede):

- come titolo di accesso alla graduatoria: “**DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN FISARMONICA**” con la relativa votazione e data e luogo di conseguimento (Cfr. doc. 08, pag. 2);
- come titolo congiunto “**DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE**” con i relativi dati (Cfr. doc. 08, pag. 2);
- come categoria appartenenza il “**Possesso di 24 CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ...” (Cfr. doc. 08, pag. 2).

È altresì provato che, **il ricorrente ha tempestivamente e correttamente presentato reclamo avverso la mancata inclusione nelle GPS della AF56 (FISARMONICA) pubblicate in data 01.08.2022**, giusta comunicazione a mezzo pec del **04.08.2022** (poi reiterata in data 9.8.2022) (Cfr. docc. 16 e 17).

In esse il medesimo ha chiesto di essere inserito nella graduatoria cui aveva diritto in base ai titoli posseduti ed ha informato l'amministrazione del malfunzionamento riscontrato durante la presentazione della domanda.

Si legge testualmente nel primo reclamo del 4.8.2022: *“Il sottoscritto fa presente che nel momento della compilazione della domanda il sistema informatico non permetteva l'inserimento della classe di concorso AF56(Fisarmonica), ma bensì mi riportava SOLO ed ESCLUSIVAMENTE alla classe di concorso AK56 (Sassofono).*

Pertanto lo stesso fa presente che ha diritto ad essere inserito nella graduatoria sopraindicata (AF56 - Fisarmonica) in quanto è in possesso del titolo di studio DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN FISARMONICA, conseguito in data 28.04.2022, con punteggio di 103/110, presso il Conservatorio "G. B. Pergolesi" di Fermo.

Premesso quanto sopra, CHIEDE l'inserimento nella suddetta graduatoria (AF56 -Fisarmonica, avendone pieno titolo” (Cfr. doc. 16).

Il malfunzionamento del sistema aveva, quindi, obbligato il ricorrente a selezionare una classe di concorso errata – in quanto unica presente – al fine di poter comunque partecipare alla procedura, vista l'approssimarsi della scadenza dei termini per la presentazione della domanda (31 maggio), con il conseguente rischio che ulteriori problematiche e il sovraccarico del sistema avrebbero precluso in toto la sua partecipazione.

Peraltro, come anticipato, il malfunzionamento non è stato temporaneo perché si era già presentato anche in occasione del deposito di una prima domanda avvenuta il 25.05.2022 (cfr. doc. 09). Domanda poi annullata e sostituita da quella definitiva del 28.05.2022, appunto per tentare di inserire la classe di concorso corretta, che tuttavia non sarà ugualmente presente per le predette ragioni.

Tali circostanze potranno essere confermate in sede di prova testimoniale dal sig. Nicola Lanci, ex funzionario dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti (ora in pensione), che ha coadiuvato il ricorrente nella compilazione delle domande in parola.

Dai titoli e requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione (ed effettivamente posseduti), nonché dal successivo reclamo, **non vi poteva essere margine di dubbio per l'amministrazione che la classe di concorso indicata nell'istanza (AK56 SAXOFONO) fosse sbagliata (peraltro per cause estranee al ricorrente) e che l'interessato volesse *ab origine* essere inserito nella classe di concorso relativa ai titoli posseduti, ossia la AF56 FISARMONICA.**

Ben poteva, quindi, l'amministrazione, in ossequio all'istituto del soccorso istruttorio, inserire il ricorrente nella graduatoria corretta, senza che con ciò fosse violata la *par condicio competitorum*, perché appunto il ricorrente aveva esattamente dichiarato in domanda tutti i titoli e i requisiti idonei per essere inserito nella graduatoria della AF56 (FISARMONICA), che solo per un malfunzionamento del sistema non aveva potuto indicare.

La rettifica richiesta, quindi, non si pone in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché il ricorrente possiede i requisiti richiesti dagli artt. 6 e 7 dell'O.M. 112/2022 e ha proposto la domanda con le modalità e nei termini previsti: **quindi, con l'esercizio del predetto soccorso, non si andava a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma, viceversa, si andava ad adeguare la domanda agli elementi di fatto (inoppugnabili), già a conoscenza dell'amministrazione scolastica.**

Ed infatti il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso di tutti i titoli e requisiti utili per ottenere l'inserimento nelle GPS in questa sede rivendicato e, pertanto, il reclamo presentato in sede amministrativa non era teso all'integrazione ex post (ad attività di selezione conclusa) di dichiarazioni e/o documentazione, onde aspirare all'utilità richiesta, ma era volto a riconoscere il suo diritto all'inserimento nella graduatoria corretta, sulla

scorta degli stessi requisiti originariamente posseduti e in condizioni di parità con gli altri candidati.

Va altresì evidenziato che l'amministrazione poteva provvedere alla rettifica richiesta, a seguito delle istanze del ricorrente del 4.8.22 e del 9.8.22, in tempo utile per la pubblicazione delle GPS "definitive" avvenuta il 25.8.22.

In ogni caso, l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto accogliere la richiesta di rettifica avanzata dal ricorrente con i suddetti reclami, **sia coerentemente con i principi di buona amministrazione e buona fede, che devono sempre improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.**

Da un lato, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità ha giustamente affermato che il contesto pubblicistico in cui si collocano i rapporti di lavoro stipulati dalla P.A. "*iure privatorum*", non consente che tali atti possano ritenersi svincolati dai canoni del buon andamento e della imparzialità dell'Amministrazione, quali criteri che devono conformare anche l'attività di diritto privato dell'Amministrazione, in ragione della persistenza anche in regime contrattualizzato di una significativa relazione tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, insieme ai canoni della correttezza e della buona fede che caratterizzano le relazioni negoziali tra l'Amministrazione datore di lavoro e il lavoratore (Cass. 194/2019, Cass.6775/2017).

Dall'altro lato, trovano senz'altro applicazione le regole per l'interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui **«le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto»** (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).

Orbene, sulla scorta di tutto ciò, appare evidente che, una volta ricevuto il reclamo con la comunicazione del malfunzionamento, **l'amministrazione avrebbe ben potuto interpretare la domanda come riferita univocamente alla sottoclasse AF56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FISARMONICA)**, accogliendo il reclamo del ricorrente.

A tale risultato l'amministrazione vi sarebbe potuta arrivare anche autonomamente, sulla scorta dell'interpretazione complessiva della domanda, dal momento che:

- come **TITOLO DI ACCESSO** il ricorrente aveva dichiarato di possedere appunto il **“DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN FISARMONICA”** (cfr. doc. 08, pag. 2);
- l'insegnamento indicato in domanda (AK56 SAXOFONO), se pur errato rispetto al titolo dichiarato, **apparteneva comunque alla stessa “famiglia” di quello effettivamente voluto (AF56 FISARMONICA)**, in quanto entrambe sono sottoclassi della classe di concorso **A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I**

grado, di cui alla Tabella A dell'Ordinamento classi di concorso allegata al Decreto ministeriale n. 259/2017.

Quindi con un'interpretazione della domanda nel suo complesso – improntata ai richiamati principi e canoni ermeneutici – l'amministrazione sarebbe giunta agevolmente alla conclusione che l'istanza del ricorrente era finalizzata all'inserimento nelle GPS della AF56 FISARMONICA.

La diversa decisione dell'amministrazione – che non ha incluso il ricorrente nella predetta graduatoria senza neanche riscontrare i suoi reclami – è, in tal senso, illegittima, essendo frutto di un eccessivo formalismo, tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n.1418/2016).

In forza di tutto ciò il ricorrente **chiede di essere inserito nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle Graduatorie di istituto della provincia di Chieti, per l'insegnamento AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024**, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Il medesimo **chiede altresì la rideterminazione in aumento del suo punteggio e della sua posizione nelle c.d. GPS incrociate di sostegno di seconda fascia per la Scuola Secondaria di I grado**.

Come detto, il docente inserito nelle GPS su posto comune della scuola secondaria (e non incluso nelle GPS di sostegno del relativo grado), è inserito anche nelle c.d. Graduatorie incrociate di sostegno (prima o seconda fascia), che si formano, ai sensi dell'art. 12 comma 9 dell'O.M. 112/2022, facendo confluire gli aspiranti delle diverse classi di concorso in un'unica graduatoria del medesimo grado di istruzione, in base al miglior punteggio e collocamento di fascia, e dalle quali si attinge in caso di esaurimento o incapienza delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e delle GPS su sostegno.

Il docente incluso nelle GPS posto comune per più classi di concorso confluisce quindi nella Graduatoria incrociata con la classe di concorso con maggior punteggio e miglior collocazione di fascia.

Nel caso di specie, il ricorrente risulta attualmente inserito nella Graduatoria incrociata di seconda fascia alla posizione 4825 (Cfr. doc. 20; Cfr. anche doc. 19, GPS definitive, "GRADUATORIA_INCROCIATA_SSSS_FSC2_25082022"), sulla base del punteggio e della posizione riportata con l'altra classe di concorso nella quale è già iscritto, ossia la B016 - Laboratori di scienze e tecnologie (punteggio 19, posizione 158°).

Con l'accoglimento del ricorso e l'inserimento anche nelle GPS di seconda fascia della classe di concorso AF56 (Fisarmonica), il ricorrente, in base ai titoli dichiarati e posseduti, avrebbe in questa graduatoria 37 punti (s.e. & o.) e sarebbe collocato all'ottavo posto. Essendo tale punteggio maggiore di quello della classe di concorso B016, il ricorrente avrà di conseguenza diritto alla rideterminazione in melius anche del suo punteggio e della sua posizione nelle precitate Graduatorie incrociate.

SULLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669-BIS E SS. C.P.C.

Il continuo scorrimento delle GPS e delle Graduatorie di istituto rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

a) Quanto alla sussistenza del "*fumus boni iuris*", si richiamano le ragioni di fatto e di diritto fin qui esposte, e provate a mezzo dei documenti prodotti, in forza delle quali la domanda è con tutta evidenza fondata ed è legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Chieti e, di conseguenza, nella terza fascia delle Graduatorie di istituto della medesima provincia, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per l'insegnamento AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica), nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, nonchè, per l'effetto, la rideterminare in aumento anche del suo punteggio e della sua posizione nelle c.d. Graduatorie incrociate di sostegno di seconda fascia per la Scuola Secondaria di I grado della provincia di Chieti.

b) Sussiste anche il "*periculum in mora*", considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità – imminente, grave e irreparabile – derivante dalla perdita della possibilità di lavoro, e come tale non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere incarichi di insegnamento per i quali ha conseguito il necessario titolo.

Sul punto va precisato che il ricorrente ha dato la propria disponibilità a tutte le tipologie di supplenze (annuali, temporanee sino al termine delle attività didattiche e temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti).

È pertanto indubbio che il mancato svolgimento delle supplenze, oltre ad una non quantificabile perdita reddituale, **lede la crescita professionale del ricorrente, intesa non solo in termini di esperienza lavorativa persa, ma anche in ordine all'impossibilità di accumulare punteggio utile per le prossime graduatorie.**

Al contrario, gli altri docenti in graduatoria in possesso di un punteggio inferiore a quello che spetterebbe al ricorrente, potendo ricevere incarichi, acquisiranno punti e posizioni che incideranno nelle graduatorie future, con evidente danno irreparabile nei confronti dello stesso ricorrente.

I tempi lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del ricorrente, **disoccupato**, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito. Con conseguente perdita di *chances* di lavoro durante l'anno scolastico appena iniziato, e, con ogni probabilità, anche per quello successivo.

Difatti, con l'inserimento immediato nelle GPS di seconda fascia della classe di concorso AF56 (Fisarmonica), il ricorrente, in base ai titoli dichiarati e posseduti, avrebbe in questa graduatoria 37 punti (s.e. & o.) e sarebbe collocato all'ottavo posto. Considerato che le GAE e le GPS di prima fascia della AF56 sono esaurite, egli avrebbe un'alta probabilità di essere nominato per una supplenza (Cfr. doc. 23, GAE; doc. 19, GPS definitive, documento "GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-1__25082022").

Oltre alle ulteriori possibilità di chiamata che otterrebbe dal notevole avanzamento nelle c.d. Graduatorie incrociate di sostegno di seconda fascia per la Scuola Secondaria di I grado, per le ragioni di cui al precedente paragrafo da intendersi qui per richiamate.

Viceversa, la mancata adozione del provvedimento cautelare gli impedirebbe di ricevere incarichi, visto che, attualmente, la bassa posizione riportata sia nella graduatoria della classe B016 - Laboratori di scienze e tecnologie (158°) che nella incrociata (4825°), non gli garantisce in pratica alcuna probabilità di essere nominato.

Le richiamate ragioni rendono pertanto evidente l'esigenza di adottare una misura cautelare che, nelle more del giudizio di merito, dia al ricorrente la concreta possibilità di ottenere una supplenza.

Misura che andrà adottata anche con decreto *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies comma 2 c.p.c.*

Va difatti evidenziato che l'inizio dell'anno scolastico è il periodo in cui notoriamente vengono assegnate la maggior parte delle supplenze, e in particolare, quelle annuali o fino al 30 giugno che garantiscono un maggior punteggio, e le cui assegnazioni verranno ultimate a strettissimo termine, visto che sono state già effettuati due turni di assegnazioni per la provincia di Chieti, il 31 agosto e il 13 settembre (Cfr. docc. 24 e 25), e che gli altri sono quindi imminenti.

Di conseguenza la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare la possibilità per il ricorrente di vedersi assegnata una supplenza lunga, con evidente necessità di adottare il predetto provvedimento *inaudita altera parte*.

Tanto premesso, il sig. **NICOLA DI BIASE**, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'adito Tribunale affinché Voglia, per le ragioni tutte espresse nel presente ricorso, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

A) IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Accertata e dichiarata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora per le ragioni di cui in premessa, con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio ai sensi dell'art. 669 sexies comma 1 c.p.c.,

- 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutte le motivazioni di cui in premessa e previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi a tanto ostativi, ad essere inserito nella **seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Chieti** e, di conseguenza, **nella terza fascia delle Graduatorie di istituto della medesima provincia**, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, **per l'insegnamento AF56-Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica)**, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, e, per l'effetto,*
- 2) condannare il Ministero a provvedere in conformità a quanto sopra accertato e dichiarato e quindi ad inserire il ricorrente nella **seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Chieti** e nella **terza fascia delle Graduatorie di istituto della medesima provincia**, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, **per l'insegnamento AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica)**, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, e, di conseguenza, **a rideterminare in aumento il suo punteggio e la sua posizione anche nelle c.d. Graduatorie incrociate di sostegno di seconda fascia per la Scuola Secondaria di I grado della provincia di Chieti**, con ogni provvedimento conseguenziale;*
- 3) ovvero, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, emettere ogni altro provvedimento provvisorio ritenuto idoneo ad assicurare immediatamente gli effetti dell'emananda decisione nel merito.*

B) NEL MERITO

- 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutte le motivazioni di cui in premessa e previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi a tanto ostativi, ad essere inserito nella **seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di***

Chieti e, di conseguenza, nella terza fascia delle Graduatorie di istituto della medesima provincia, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per l'insegnamento AF56-Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica), nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, e, per l'effetto,

- 2) *condannare il Ministero a provvedere in conformità a quanto sopra accertato e dichiarato e quindi ad inserire il ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Chieti e nella terza fascia delle Graduatorie di istituto della medesima provincia, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per l'insegnamento AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica), nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, e, di conseguenza, a rideterminare in aumento il suo punteggio e la sua posizione anche nelle c.d. Graduatorie incrociate di sostegno di seconda fascia per la Scuola Secondaria di I grado della provincia di Chieti, con ogni provvedimento conseguenziale;*

C) IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- PROVA DOCUMENTALE.

Si offrono in comunicazione i documenti indicati in ricorso, come da separato indice, chiedendo sin d'ora di volersene avvalere.

- PROVA TESTIMONIALE.

Chiede ammettersi prova testimoniale diretta con il teste sig. Nicola Lanci, residente a Filetto (CH), sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:

- 1) *Vero che lei, in data 25.05.2022, ha aiutato il sig. Nicola Di Biase a presentare in modalità telematica la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per Supplenza della provincia di Chieti valevoli per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, sul portale del Ministero dell'Istruzione, sezione “Istanze on line”?*
- 2) *Vero che durante la compilazione della suddetta domanda, alla sezione “TAB4: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA”, nel menu a tendina relativa alla voce “Graduatoria”, era presente solo la voce “AK56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (SAXOFONO)”?*
- 3) *Vero che durante la compilazione della suddetta domanda, alla sezione “TAB4: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC.*

SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA”, nel menu a tendina relativa alla voce “Graduatoria”, era presente la voce AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (FISARMONICA)”?

- 4) *Vero che lei, in data 28.05.2022, ha aiutato il sig. Nicola Di Biase a presentare in modalità telematica una nuova domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per Supplenza della provincia di Chieti valevoli per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, sul portale del Ministero dell’Istruzione, sezione “Istanze on line”, annullando la precedente domanda del 25.05.2022?”*
- 5) *Vero che durante la compilazione della suddetta domanda del 28.05.2022, alla sezione “TAB4: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA”, nel menu a tendina relativa alla voce “Graduatoria”, era presente solo la voce “AK56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (SAXOFONO)”?*
- 6) *Vero che durante la compilazione della suddetta domanda del 28.05.2022, alla sezione “TAB4: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA”, nel menu a tendina relativa alla voce “Graduatoria”, era presente la voce AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (FISARMONICA)”?*

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

NEI CONFRONTI DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI

Ai sensi dell’art. 151 c.p.c. il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità o di riservatezza.

Nel caso che ci occupa il ricorso ha ad oggetto il diritto dell’istante all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle Graduatorie della provincia di Chieti, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per la classe di concorso AF56 - Strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Fisarmonica), nonché, di conseguenza, alla rideterminazione in aumento del suo punteggio e della sua posizione nelle GPS incrociate di sostegno di seconda fascia per la Scuola Secondaria di I grado.

Pertanto ai fini dell’integrazione del contraddittorio il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti presenti nelle suddette graduatorie potenzialmente controinteressati.

Considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari potrebbe allungare eccessivamente i tempi del procedimento, in ragione dell’elevato numero dei

destinatari e dell'impossibilità per la parte istante di individuare in tempi celeri i loro dati anagrafici e gli indirizzi;

- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio, in quanto, è notorio che un comune cittadino non visioni quotidianamente il Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (Sul punto, si veda per es. Consiglio di Stato sent. n. 106/1990). Fermo restando che la pubblicazione in G.U. sarebbe particolarmente dispendiosa per il ricorrente;
- che i Giudici del Lavoro e i Giudici Amministrativi dispongono sistematicamente - quale forma di notifica alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata, che al contrario della G.U., è costantemente seguito da tutti i candidati.

Tanto premesso il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Giudice voglia autorizzare la notificazione, solamente nei confronti dei potenziali controinteressati, con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, **mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ambito Territoriale di Chieti e Pescara e/o sul sito del Ministero dell'Istruzione**, del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza e dell'eventuale decreto cautelare *inaudita altera parte*.

Ai sensi e per gli effetti del T.U. sulle spese di giustizia, **il difensore della ricorrente dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato**, con Contributo Unificato pari a complessivi € 518,00, in considerazione della contestuale proposizione del procedimento cautelare e di merito, e così ridotto in ragione del rito.

Salvezze illimitate.

Lanciano/Chieti lì 15 settembre 2022.

Avv. Nicola Della Pelle